

sospensione, una riduzione o un'interruzione della prestazione lavorativa garantendo una tutela economica ai lavoratori.

In questa sezione verranno analizzate, in estrema sintesi, le prestazioni previdenziali e le tutele assicurative rivolte ai lavoratori subordinati in generale. Per alcune tematiche sarà possibile un approfondimento con un rimando ad altre monografie pubblicate da Assolombarda.

Nei successivi capitoli, saranno illustrate le particolarità delle singole prestazioni per ciascuna tipologia contrattuale analizzata.

1.4.4 Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)

L'IVS garantisce tre diverse tipologie di pensioni per i lavoratori e per i superstiti al verificarsi dei seguenti eventi:

- riduzione della capacità lavorativa totale o parziale. Nel primo caso si ha diritto alla pensione di inabilità, nel secondo caso, se l'invalidità è di almeno 2/3 si ha diritto all'assegno di invalidità;
- morte del lavoratore o del pensionato che darà rispettivamente diritto alla pensione indiretta¹¹ o alla pensione di reversibilità¹²;
- raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi per il godimento della pensione di vecchiaia o anticipata.

1.4.5 Assegno nucleo familiare (ANF)

L'assegno nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito familiare che spetta al lavoratore dipendente nel corso dell'attività lavorativa o al pensionato. Ha la funzione di sostenere i nuclei familiari in relazione al numero dei componenti e ai redditi ricompresi in alcune fasce stabilite dalla legge.

Gli assegni nucleo familiare sono corrisposti dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, agli aventi diritto che ne fanno richiesta tramite il modello ANF/DIP alla fine di ogni periodo di paga.

A decorrere dal 1° aprile 2019 i lavoratori sono tenuti a presentare domanda di assegno nucleo familiare esclusivamente con modalità telematica direttamente (se in possesso di pin INPS dispositivo) o tramite patronato. Il datore di lavoro verifica nella sezione dedicata l'importo dell'ANF spettante determinato dall'INPS ed eroga la prestazione. Successivamente, in sede di denuncia mensile contributiva, provvederà a conguagliare gli importi.¹³

1.4.6 Indennità di malattia

L'indennità di malattia è una prestazione riconosciuta ai lavoratori subordinati al verificarsi di un evento morboso che determina l'incapacità temporanea al lavoro.

La prestazione ha regolamentazione e ammontare differenti in relazione all'inquadramento previdenziale dell'azienda e alla qualifica del lavoratore.

L'indennità giornaliera di malattia è erogata dall'INPS, per il tramite del datore di lavoro, a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. di carenza e sono a carico del datore di lavoro).

¹¹ Spetta ai superstiti del lavoratore che al momento del decesso avevano maturato i requisiti per la pensione di assicurazione e la contribuzione per la pensione di vecchiaia

¹² Spetta ai superstiti del soggetto titolare di pensione (vecchiaia, anzianità o inabilità)

¹³ Circolare INPS n. 45 del 2019; Messaggio INPS n. 1777 del 2019

Essa è composta da due quote:

- l'importo dell'indennità anticipata dal datore di lavoro per conto INPS;
- l'importo dell'integrazione dell'indennità INPS a carico del datore di lavoro nei limiti fissati dai C.C.N.L.

In particolare, l'indennità spetta a:

- operai del settore industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- lavoratori dell'agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi.

In linea generale, l'indennità a carico INPS è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno (periodo massimo indennizzato dall'INPS in un anno solare). Il diritto a tale indennità si perde in tutto o in parte in caso di assenza ingiustificata a visita domiciliare di controllo.¹⁴

Per i lavoratori ricoverati in luoghi di cura che non hanno familiari a carico, l'indennità è corrisposta in misura pari ai 2/5 delle misure normali: 20% per i primi 20 giorni; 26,66% a decorrere dal 21° giorno. Il giorno di dimissioni dal luogo di cura è indennizzato per intero. Il medesimo trattamento economico spetta anche nel caso di Day Hospital.

I periodi di malattia sono coperti da contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della prestazione pensionistica.

1.4.7 Indennità per congedo di maternità

La tutela della maternità e paternità si applica a tutti i lavoratori subordinati.

I lavoratori in tale fattispecie hanno diritto ad un trattamento economico a carico INPS, generalmente anticipato dal datore di lavoro, integrato dai trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva¹⁵.

Il congedo obbligatorio consente alla lavoratrice di astenersi dall'attività lavorativa per un periodo complessivo di 5 mesi. In particolare, la lavoratrice può astenersi durante i due mesi prima la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla nascita del figlio.

La legge di Bilancio 2019¹⁶ ha previsto la possibilità per la lavoratrice, previa certificazione medica rilasciata da un medico specialista del SSN o convenzionato, di fruire dei complessivi 5 mesi di congedo di maternità nel periodo successivo al parto.

¹⁴ L'assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l'applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:

- un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata

¹⁵ Art. 16 – 27 T.U. maternità

¹⁶ Art. 1, comma 485, Legge n. 145 del 2018